



ANCeSCAO

REGOLAMENTO NAZIONALE

A.N.Ce.S.C.A.O. - APS
Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti - APS

INDICE ARTICOLI

- ART. 01 GENERALITA'
- ART. 02 UTILIZZO DEL LOGO/MARCHIO ANCeSCAO-APS
- ART. 03 CENTRI/SOCI ADERENTI – PRINCIPI E VINCOLI INDEROGABILI DEGLI STATUTI
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI – TESSERAMENTO.
- ART. 04 DINIEGO DI ADESIONE E RELATIVA PROCEDURA.
- ART. 05 NORME IN MATERIA DI SANZIONI NEI CONFRONTI DEI CENTRI/SOCI.
- ART. 06 NORME IN MATERIA DI SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI.
- ART. 07 STRUTTURE TERRITORIALI E REFERENTI TERRITORIALI.
- ART. 08 STATUTI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI.
- ART. 09 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI – PROCEDURE IN
CASO DI INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.
- ART. 10 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI CENTRI/SOCI.
- ART. 11 PROCEDURE PER L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI CENTRI/SOCI.
- ART. 12 PROCEDURE DI ELEZIONE E COSTITUZIONE DELLE CARICHE ALL'INTERNO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE.
- ART. 13 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'.
- ART. 14 RISORSE FINANZIARIE.
- ART. 15 ESECUTIVO DI PRESIDENZA.
- ART. 16 COMUNICAZIONE.
- ART. 17 COMMISSIONI E COMITATI DI LAVORO.
- ART. 18 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE.
- ART. 19 NORME RESIDUALI.

ART. 01 GENERALITA'.

1.1 Le norme del presente Regolamento si applicano per la gestione uniforme dello Statuto Nazionale approvato dall'Assemblea Nazionale

dei Soci; esse debbono essere osservate da tutti gli organi dell'Associazione Nazionale, dalle sue Strutture Territoriali, dai suoi Referenti Territoriali, dai Soci e da tutti gli Iscritti ANCeSCAO-APS ai Soci aderenti.

1.2 Possono essere SOCI dell'Associazione Nazionale le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale), che condividono gli scopi e le finalità della medesima Associazione Nazionale.

1.3 Si premette che il Socio aderente ANCeSCAO-APS verrà di seguito citato come "CENTRO/SOCIO"; la persona fisica aderente al CENTRO/SOCIO verrà citata come "ISCRITTO".

ART. 02 UTILIZZO DEL LOGO/MARCHIO ANCeSCAO-APS.

2.1 L'utilizzo del logo/marchio ANCeSCAO-APS, tutelato a norma di legge, è concesso ai CENTRI/SOCI aderenti in regola con l'Attestato di adesione annuale, alle Strutture Territoriali riconosciute ed ai Referenti Territoriali. I medesimi sono tenuti ad usarlo su tutti i supporti di "corporate image", come da "Disciplinare d'Uso" approvato dal Consiglio Nazionale in data 11 maggio 2010 e ad eventuali modifiche ed integrazioni successivamente apportate. Non è concesso l'utilizzo del logo/marchio ANCeSCAO-APS a singoli componenti di un organo sociale dell'Associazione Nazionale, delle sue Strutture Territoriali e dei Centri/Soci, a meno che: (i) tali singoli componenti siano stati espressamente a ciò autorizzati o delegati dal relativo organo sociale; oppure (ii) l'organo sociale sia monocratico.

2.2 E' altresì concesso, come da "Disciplinare d'Uso" di cui sopra, l'utilizzo della denominazione e degli altri segni distintivi dell'Associazione Nazionale quali:

- targa
- bandiera
- foulard
- adesivo.

ART. 03 CENTRI/SOCI ADERENTI – PRINCIPI E VINCOLI INDEROGABILI DEGLI STATUTI –
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI – TESSERAMENTO.

3.1. a Procedura Nuova Adesione nei territori ove è presente una Struttura

L'Ente che intende aderire all'Associazione Nazionale si rivolge alla Struttura Comprensoriale del territorio ove ha la propria sede legale.

La Struttura Comprensoriale consegna all'Ente che intende aderire lo Statuto dell'Associazione Nazionale e quelli delle Strutture Territoriali di riferimento, nonché il Regolamento Nazionale ed il Codice etico.

L'Ente compila il “Modulo Nuova Adesione”, che consegna alla Struttura Comprensoriale, unitamente ai seguenti documenti:

- delibera del proprio organo sociale competente con espressa indicazione di adesione ad ANCeSCAO-APS;
- atto costitutivo (ove esistente);
- statuto o regolamento di funzionamento in vigore ed eventuali regolamenti interni;
- eventuale documento di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (laddove esistente) e/o ad altri Registri. La domanda di adesione deve contenere espressamente la dichiarazione di impegno: (i) alla piena accettazione ed osservanza, anche per conto dei propri Iscritti, delle norme dello Statuto Nazionale, dei Regolamenti interni, del Codice etico e delle delibere assunte dagli organi associativi nazionali e degli organi associativi territoriali, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dei predetti atti; (ii) a far sottoscrivere ed a far rispettare dai propri Iscritti un impegno ad osservare i predetti atti dell'Associazione Nazionale e le eventuali sanzioni comminate a loro carico.

La Struttura Comprensoriale, ricevuta la documentazione di cui sopra, compila congiuntamente all'Ente richiedente un'apposita check list (allegato 1) al fine di razionalizzare le informazioni strutturali e di governance dell'Ente che intende aderire; successivamente invia (a mezzo posta ordinaria o elettronica o a mezzo fax) copia di tutta la documentazione, compresi la check list ed il Modulo Nuova Adesione, all'Esecutivo di Presidenza dell'Associazione Nazionale, unitamente al giudizio motivato espresso dalla Presidenza Comprensoriale.

L'Esecutivo di Presidenza, ricevuta dalla Struttura Comprensoriale la predetta documentazione, si esprime con delibera motivata per l'accettazione o il diniego della domanda di adesione (quest'ultimo anche nel caso in cui dovesse dipendere da una necessità di adeguamento dello Statuto, perché non conforme); nel caso di accettazione della stessa, provvede a darne comunicazione alle Strutture Territoriali di riferimento, nonché al rilascio dell'Attestato di Adesione annuale e all'iscrizione dell'Ente nel libro soci.

Il Consiglio Nazionale provvederà, nella prima riunione utile, a ratificare le ammissioni dei Soci deliberate dall'Esecutivo di Presidenza.

La Struttura Comprensoriale provvederà a comunicare per iscritto all'Ente richiedente l'accettazione o il diniego della domanda di adesione da parte dell'Associazione Nazionale.

3.1. b Procedura Nuova Adesione in territori ove è presente un Referente Territoriale

Nel caso in cui mancasse la competente Struttura Comprensoriale, la domanda di adesione dovrà essere inoltrata dall'Ente richiedente al Referente Territoriale unitamente ai documenti indicati al precedente paragrafo 3.1.a e dovrà contenere la dichiarazione di impegno di cui al suddetto paragrafo 3.1.a.

Il Referente Territoriale, ricevuta la documentazione di cui sopra, compila congiuntamente all'Ente richiedente un'apposita check list (allegato 1) al fine di razionalizzare le informazioni strutturali e di governance dell'Ente che intende aderire; successivamente invia (a mezzo posta ordinaria o elettronica o a mezzo fax) copia di tutta la documentazione, compresi la check list ed il Modulo Nuova Adesione, all'Esecutivo di Presidenza dell'Associazione Nazionale.

L'Esecutivo di Presidenza, ricevuta dal Referente Territoriale la predetta documentazione, si esprime con delibera motivata per l'accettazione o il diniego della domanda di adesione (quest'ultimo anche nel caso in cui dovesse dipendere da una necessità di adeguamento dello Statuto, perché non conforme); nel caso di accettazione della stessa, provvede a darne comunicazione al competente Referente Territoriale, nonché al rilascio dell'Attestato di Adesione annuale e all'iscrizione dell'Ente nel libro soci.

Il Consiglio Nazionale provvederà, nella prima riunione utile, a ratificare periodicamente le ammissioni dei Soci deliberate dall'Esecutivo di Presidenza.

Il Referente Territoriale provvederà a comunicare per iscritto all'Ente richiedente l'accettazione o il diniego della domanda di adesione da parte dell'Associazione Nazionale.

3.1. c Procedura Rinnovo Adesione

La Struttura Comprensoriale riceve dal CENTRO/SOCIO il modulo Rinnovo Adesione, debitamente compilato in ogni sua parte, che trasmette (a mezzo posta ordinaria o elettronica o a mezzo fax) alla Segreteria Nazionale, attestando, con la sottoscrizione, il permanere dei requisiti per la qualifica di Socio (previa verifica dei pagamenti inerenti al contributo associativo annuale) e l'impegno di quest'ultimo alla piena accettazione ed osservanza, anche per conto dei propri Iscritti, dello Statuto Nazionale, dei Regolamenti interni, del Codice etico e delle delibere assunte dagli organi associativi nazionali e (nei territori in cui sono presenti le Strutture Territoriali) degli organi associativi territoriali, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dei predetti atti.

Nel caso in cui nel relativo territorio non sia presente una Struttura Comprensoriale, le predette attività verranno svolte dal Referente Territoriale competente.

3.1. d Rilascio Attestato di Adesione

L'Attestato di Adesione annuale (nuova adesione o rinnovo di adesione) è predisposto dalla Segreteria Nazionale che provvede ad inviarlo, debitamente firmato dal Presidente Nazionale, alla Struttura Comprensoriale ovvero al Referente Territoriale competente affinché lo consegni, su incarico e per

conto dell'Esecutivo di Presidenza Nazionale, al CENTRO/SOCIO; la Segreteria Nazionale invia copia degli Attestati anche alle Strutture Regionali di riferimento, laddove presenti.

L'Attestato sarà dato per acquisito con la firma, per ricevuta, del legale rappresentante o dirigente all'uopo delegato, del CENTRO/SOCIO.

Le variazioni che intervengono successivamente alla consegna dell'Attestato di Adesione annuale (quali a titolo esemplificativo: variazione del legale rappresentante, variazione della sede sociale, variazione della denominazione sociale, ecc...) dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal CENTRO/SOCIO all'Esecutivo di Presidenza (o, nei territori in cui sia presente una Struttura Territoriale, a quest'ultima che poi provvede ad inviarli all'Esecutivo di Presidenza), affinché possa provvedere all'emissione di un nuovo Attestato di Adesione. L'Esecutivo di Presidenza, una volta emesso il nuovo Attestato di Adesione, provvede ad inoltrare il medesimo alla Struttura Comprensoriale ovvero al Referente Territoriale competente, affinché lo consegni, su incarico e per conto dell'Esecutivo di Presidenza Nazionale, al CENTRO/SOCIO, nonché ad inviarne copia alla Struttura Regionale di riferimento (laddove presente).

Resta fermo che, nel caso in cui si tratti di variazioni statutarie, l'Esecutivo di Presidenza (o, nei territori in cui sia presente una Struttura Territoriale, quest'ultima) potrà, ove ritenuto necessario per il rispetto delle norme e dei principi sanciti nello Statuto di ANCESCAO-APS, richiedere al CENTRO/SOCIO ulteriori modifiche.

Il CENTRO/SOCIO dovrà inoltre comunicare all'Esecutivo di Presidenza (o, nei territori in cui sia presente una Struttura Territoriale, a quest'ultima che poi provvede ad inviarla all'Esecutivo di Presidenza) la propria eventuale adesione anche ad altre associazioni concorrenti o comunque aventi scopi e/o attività analoghi a quelli dell'Associazione Nazionale, affinché i competenti Organi di quest'ultima possano valutare se la contemporanea adesione anche alle predette associazioni risulti, nella specifica fattispecie, contraria agli interessi dell'Associazione Nazionale e/o delle sue Strutture Territoriali e/o possa arrecare danni, anche non patrimoniali, alle medesime Associazione e/o Strutture.

3.2 Contributi associativi

I CENTRI/SOCI sono tenuti a corrispondere il contributo associativo annuale secondo quanto disposto dallo Statuto Nazionale.

3.3 Rilascio Tessere e Pagamenti

La Struttura Comprensoriale, ovvero il Referente Territoriale, al momento della consegna dell'Attestato di Adesione annuale (nuova adesione o rinnovo), è tenuto a consegnare al CENTRO/SOCIO una quantità di tessere nazionali determinata sulla base dei dati dell'anno precedente o sulla stima dei dati dell'anno in corso. Parimenti, non è possibile consegnare le tessere nazionali prima della consegna all'Attestato di Adesione annuale.

La tessera di iscrizione all'Associazione Nazionale ha validità annuale e coincide con l'anno solare.

Le tessere inerenti all'anno successivo saranno rese disponibili a partire dal 31 ottobre di ogni anno. Le quote-tessera vengono stabilite dal Consiglio Nazionale. La tessera è unica e nazionale e potrà essere

esclusivamente emessa dall'Associazione Nazionale e rilasciata con le modalità previste nello Statuto Nazionale e nel presente Regolamento.

Al momento della consegna, anche in sede di rinnovo, della tessera nazionale agli Iscritti, il CENTRO/SOCIO farà sottoscrivere ai medesimi l'impegno all'osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice etico dell'Associazione Nazionale, nonché delle delibere assunte dagli organi associativi nazionali e degli organi associativi territoriali della medesima ANCESCAO-APS nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dei predetti atti.

La Struttura Comprensoriale ovvero il Referente Territoriale deve:

- a. provvedere al pagamento dell'acconto del 55% delle tessere ritirate – entro il 31 gennaio e non oltre un mese dal ritiro se successivo al 1 gennaio - e compilare ed inviare alla Segreteria Nazionale, contestualmente al pagamento, la tabella riepilogativa di cui all'allegato 2;
- b. provvedere al pagamento del primo saldo delle tessere utilizzate al 30 maggio, da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno, ~~tenendo~~ conto dell'acconto pagato (o degli acconti pagati, se sono stati fatti più ritiri), in ottemperanza al precedente punto a, e compilare ed inviare alla Segreteria Nazionale, contestualmente al pagamento, la tabella riepilogativa di cui all'allegato 3;
- c. provvedere al pagamento del saldo finale e alla restituzione delle tessere non utilizzate al 31/12, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo e ~~compilare ed inviare, alla Segreteria Nazionale, contestualmente al pagamento, la tabella definitiva del tesseramento annuale di cui all'allegato 4.~~

In relazione ai precedenti punti a, b, e c, si precisa ~~che gli allegati 2, 3 e 4~~ devono essere inviati anche alla Struttura Regionale di riferimento, laddove presente.

Le ripartizioni inerenti alle quote regionali (sia per l'acconto/i che per i saldi) sono lasciate alle scelte organizzative dei territori.

3.4 Trasmissione bilancio

I CENTRI/SOCI devono presentare il proprio bilancio alla Struttura Comprensoriale ovvero al Referente Territoriale competente entro 10 giorni dalla relativa approvazione.

3.5 Flussi Informativi sul Tesseramento

Le Strutture Regionali (laddove presenti) ovvero i Referenti Territoriali predispongono tabelle riepilogative regionali del tesseramento (allegati 5 e 6), utilizzando, ove necessario, i dati rinvenibili dalle tabelle riepilogative predisposte ~~dalle Strutture Comprensoriali~~; dette tabelle dovranno essere inviate, a fini statistici, all'ufficio Organizzazione Nazionale.

ART. 04 DINIEGO DI ADESIONE E RELATIVA PROCEDURA.

- 4.1 Il diniego di adesione, adottato con delibera motivata dell'Esecutivo di Presidenza, deve essere comunicato alla Struttura Comprensoriale (laddove presente) ovvero al Referente Territoriale competente, nonché, per conoscenza, al Collegio dei Probiviri Nazionale. La Struttura Comprensoriale (laddove presente) ovvero il Referente Territoriale competente provvederanno a comunicare all'Ente richiedente il diniego della domanda di adesione da parte dell'Associazione Nazionale con lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione).
- 4.2 La contemporanea adesione dell'Ente ad altre associazioni concorrenti o comunque aventi scopi e/o attività analoghi a quelli dell'Associazione Nazionale costituisce causa di diniego dell'adesione ad ANCESCAO-APS, ove tale contemporanea adesione risulti nella specifica fattispecie, a giudizio dell'Esecutivo di Presidenza, contraria agli interessi dell'Associazione Nazionale e/o delle sue Strutture Territoriali e/o possa arrecare danni, anche non patrimoniali, alle medesime Associazione e/o Strutture.

Nel caso in cui l'Ente in questione sia già Socio dell'Associazione Nazionale, tale fattispecie costituirà causa di cessazione dalla predetta qualità, da deliberarsi a cura del Consiglio Nazionale su parere e proposta motivata dell'Esecutivo di Presidenza.

- 4.3. Il richiedente ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionale, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta di diniego di adesione, mediante l'invio di richiesta/ricorso tramite raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione).
- 4.4 Il Collegio dei Probiviri Nazionale, sentite le parti coinvolte, si pronuncia entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Tale pronuncia verrà comunicata tempestivamente all'interessato tramite lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione) e comunicata alle competenti Struttura Territoriali (laddove presenti) ovvero al Referente Territoriale.

ART. 05 NORME IN MATERIA DI SANZIONI NEI CONFRONTI DEI CENTRI/SOCI.

5.1 Le procedure per l'irrogazione di sanzioni nei confronti del CENTRO/SOCIO sono le seguenti:

- a. contestazione per iscritto degli addebiti, attribuendo al CENTRO/SOCIO la possibilità di depositare controdeduzioni e documenti a propria difesa entro il termine di 10 giorni dalla predetta contestazione e di essere sentito in persona del suo legale rappresentante;
- b. adozione, da parte del Consiglio Nazionale, di una decisione motivata in merito alla eventuale sanzione;

- c. comunicazione tempestiva al CENTRO/SOCIO, della eventuale decisione sanzionatoria a mezzo lettera raccomandata A.R., dandone identica comunicazione alla Struttura Comprensoriale ed inviandola, per conoscenza, alla Struttura Regionale territorialmente competente. Nel caso in cui nel territorio di riferimento non sia presente una Struttura Territoriale, tale comunicazione verrà trasmessa al Referente Territoriale competente;
- d. e. facoltà da parte del CENTRO/SOCIO, oggetto del provvedimento sanzionatorio, di ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionale entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R., mediante l'invio di ricorso scritto sempre tramite raccomandata e. A.R.;
- e. assunzione, da parte del Collegio dei Probiviri Nazionale, sentite le parti coinvolte e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata A.R. di ricorso del CENTRO/SOCIO eventualmente prorogabili di ulteriori 15 giorni, di una decisione in merito, fermo restando e stabilendo la prevalenza del pronunciamento dell'Organo di Garanzia Nazionale su tutti gli altri livelli territoriali.

5.2 In assenza di ricorso o in caso di rigetto di quest'ultimo, la Segreteria Nazionale invierà alle Strutture Territoriali (laddove presenti) o ai Referenti Territoriali competenti apposita disposizione, indicando gli adempimenti da adottare per i provvedimenti di esclusione, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consisteranno:

- nel ritiro dell'Attestato di Adesione;
- nell'inefficacia delle tessere inerenti all'anno in cui è venuto a cessare il rapporto associativo, con l'obbligo di restituzione delle medesime;
- nell'automatica decadenza, per gli Iscritti afferenti al Socio cessato, dalla partecipazione in qualità di membro di un organo sociale dell'Associazione nazionale, delle sue Strutture Territoriali (ovvero dalla qualità di Referente territoriale), ovvero dalla partecipazione a commissioni o comitati di lavoro;
- nella tempestiva comunicazione a tutti gli altri Soci della predetta esclusione, anche ai fini della eventuale corretta esplicazione della circolarità della tessera ANCeSCAO -APS;
- nella diffida dall'utilizzo della dicitura "centro socio ANCeSCAO-APS", dall'utilizzo del logo/marchio ANCeSCAO-APS e dagli altri segni distintivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

5.3. L'esclusione del CENTRO/SOCIO dall'Associazione Nazionale fa automaticamente decadere l'adesione del medesimo dalle Strutture Comprensoriali e Regionali competenti per territorio (ove presenti), con le conseguenti inefficacie e decadenze di cui al precedente art. 5.2 .

5.4 Le Strutture Territoriali ed i Referenti Territoriali hanno facoltà di proporre all'Associazione Nazionale l'esclusione di un CENTRO/SOCIO; in tal caso, la suddetta proposta deve essere motivata.

- 5.5 Su richiesta del Consiglio Nazionale, l'Ufficio Organizzazione nazionale può essere di supporto per l'analisi delle violazioni che possono altresì comportare la verifica disciplinare di una Struttura Regionale o Comprensoriale.

ART. 06 NORME IN MATERIA DI SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI.

6.1 Le procedure per l'irrogazione di sanzioni nei confronti dell'ISCRITTO sono le seguenti:

- a. contestazione per iscritto degli addebiti da parte del CENTRO/SOCIO di appartenenza (inviata per conoscenza anche al Consiglio Nazionale), attribuendo all'ISCRITTO la possibilità di depositare controdeduzioni e documenti a propria difesa entro il termine di 10 giorni dalla predetta contestazione e di essere sentito personalmente; all'audizione personale potrà partecipare anche il legale rappresentante dell'Associazione Nazionale o un suo delegato;
- b. adozione, da parte del CENTRO/SOCIO di appartenenza (da comunicare per conoscenza anche al Consiglio Nazionale), di una decisione motivata in merito all'eventuale sanzione;
- c. comunicazione tempestiva all'ISCRITTO (e, per conoscenza al Consiglio Nazionale) da parte del CENTRO/SOCIO di appartenenza della sanzione a mezzo lettera raccomandata A.R., con conseguente richiesta di immediata inefficacia, temporanea o definitiva, e, in tale ultima, restituzione della tessera nazionale qualora si tratti di siffatte sanzioni disciplinari;
- d. facoltà da parte dell'ISCRITTO destinatario della sanzione, di ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionale entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R., mediante l'invio di comunicazione scritta sempre tramite raccomandata A.R.;
- e. assunzione di una decisione in merito, da parte del Collegio dei Probiviri Nazionale, sentite le parti coinvolte e comunque entro il termine massimo di 30 giorni (eventualmente prorogabili di ulteriori 15 giorni) dalla ricezione della raccomandata A.R. Il pronunciamento dell'Organo di Garanzia Nazionale prevarrà su tutti gli altri livelli territoriali;
- f. facoltà del Consiglio Nazionale, prima o durante il predetto procedimento o al termine del medesimo, di prescrivere ed indicare al CENTRO/SOCIO l'assunzione ed esecuzione di un provvedimento disciplinare nei confronti dell'ISCRITTO o l'attuazione di quanto conseguente a tali provvedimenti entro il termine anch'esso indicato. In caso di inerzia da parte del CENTRO/SOCIO, il Consiglio Nazionale avrà altresì la facoltà di nominare, nel CENTRO/SOCIO in questione, un commissario ad acta che provveda ad adottare ed applicare la sanzione nei confronti dell'ISCRITTO in questione o a porre in essere

quant'altro necessario e conseguente a tale sanzione; una volta nominato il commissario ad acta, si seguirà a sua cura la medesima procedura di cui sopra fermo restando che nel caso in cui la sanzione sia stata adottata ed eseguita dal commissario ad acta, il ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale può essere presentato, con le suddette modalità e termini, anche dal CENTRO/SOCIO di appartenenza dell'ISCRITTO in questione.

6.2 La inefficacia temporanea e la conseguente sospensione della tessera comporta (per il periodo di durata della sanzione deciso dal Consiglio Nazionale) l'automatica correlata sospensione della qualifica di ISCRITTO ad ANCeSCAO-APS e dei relativi eventuali diritti connessi alla circolarità della tessera, nonché l'automatica sospensione dalle cariche sociali eventualmente ricoperte in ANCeSCAO-APS, anche nelle Strutture territoriali, e/o l'automatica sospensione dalla partecipazione a commissioni o comitati di lavoro.

6.3. La inefficacia e il ritiro definitivo della tessera comporta l'automatica perdita della qualifica di ISCRITTO ad ANCeSCAO-APS e dei relativi eventuali diritti connessi alla circolarità della tessera, nonché l'automatica decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte in ANCeSCAO-APS, anche nelle Strutture territoriali e/o l'automatica decadenza dalla partecipazione a commissioni o comitati di lavoro.

6.4. Per quanto detto ai precedenti punti 6.2 e 6.3, il soggetto che avrà comminato la sanzione avrà cura di inviare una specifica comunicazione a tutti i Soci;

6.5 Su richiesta del Consiglio Nazionale, l'Ufficio Organizzazione nazionale può essere di supporto per l'analisi delle violazioni che possono altresì comportare la verifica disciplinare di una Struttura Regionale o Comprensoriale.

ART. 07 STRUTTURE TERRITORIALI E REFERENTI TERRITORIALI

a) Strutture Territoriali:

7.1.a Per "Strutture Territoriali" si intendono:

- a. Le Strutture Regionali;
- b. Le Strutture Comprensoriali.

7.2.a La Struttura Regionale è definita tale in funzione della circoscrizione amministrativa regionale dello Stato. Il Consiglio Nazionale provvederà al riconoscimento della Struttura Regionale.

7.3.a La Struttura Comprensoriale è definita tale in funzione della circoscrizione amministrativa provinciale/interprovinciale/città metropolitana dello Stato e definisce la propria competenza in funzione della suddivisione territoriale deliberata dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale provvederà al riconoscimento della Struttura Comprensoriale, previa definizione della suddivisione del relativo territorio.

7.4.a Le Strutture Regionali e Comprensoriali devono essere in grado di sostenersi funzionalmente ed economicamente e di portare avanti i compiti ad esse assegnati dall'Associazione Nazionale; devono dunque:

- avere una propria sede (anche presso un CENTRO/SOCIO);
- disporre di risorse umane;
- disporre di mezzi economici sufficienti a sostenersi autonomamente;
- essere dotate di strutture e conoscenze informatiche per colloquiare con le altre Strutture Territoriali, con i Referenti Territoriali e con l'Associazione Nazionale;
- eseguire i compiti ad esse assegnati dall'Associazione Nazionale nel rispetto dei termini e delle modalità da quest'ultima indicati.

In mancanza di quanto sopra o comunque quando ritenuto in tal senso da parte del Consiglio Nazionale, l'Associazione Nazionale potrà operare nel territorio di riferimento attraverso un Referente Territoriale.

7.5.a La verifica disciplinare di cui all'art. 14 dello Statuto Nazionale, in relazione alle competenze del Consiglio Nazionale, si esplicherà con la nomina, da parte del medesimo Consiglio Nazionale, di un apposito Incaricato scelto tra i suoi componenti in carica, indipendente per competenza territoriale.

L'apposito Incaricato:

1. deve ultimare i suoi lavori entro un termine di sei mesi;
2. può essere sostituito prima del termine con la stessa procedura di nomina;
3. ha il potere di richiedere, e l'organo direttivo interessato ha l'obbligo di consegnare, ogni documentazione sociale ed amministrativa utile al suo lavoro di verifica;
4. deve produrre le risultanze del suo lavoro al fine di permettere al Consiglio Nazionale la contestazione delle violazioni richiamate all'art. 14 dello Statuto Nazionale.

b) Referenti Territoriali:

7.1.b Nel caso in cui nel territorio di riferimento non vi sia una Struttura Territoriale in grado di sostenersi funzionalmente ed economicamente o comunque per scelta del Consiglio Nazionale, l'Associazione Nazionale potrà operare attraverso un Referente Territoriale Iscritto alla medesima Associazione Nazionale, designato da parte dei Soci presenti sul territorio medesimo.

All'Esecutivo di Presidenza è attribuito un diritto di veto in ordine alla predetta designazione ed un diritto di revoca del Referente Territoriale, sentito in quest'ultimo caso il parere obbligatorio ma non vincolante dei Soci presenti sul territorio medesimo.

7.2.b Le adunanze aventi ad oggetto la designazione del Referente Territoriale o l'espressione del parere da parte dei Soci ai sensi del comma che precede, sono convocate dall'Esecutivo di Presidenza, almeno 10

giorni prima, mediante lettera scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, recapitata, anche via fax o e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di adesione. A tali adunanze partecipa un incaricato dell'Esecutivo di Presidenza, con il compito di coordinarne e presiederne i lavori.

7.3.b Salvo quanto previsto al comma che precede, le adunanze dei CENTRI/SOCI nei territori in cui è presente un Referente Territoriale sono convocate da quest'ultimo, almeno 10 giorni prima (dandone avviso per iscritto, nel medesimo termine, anche all'Associazione Nazionale), mediante lettera scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, recapitata, anche via fax o e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di adesione. Alle predette adunanze, che saranno presiedute dal Referente Territoriale, può altresì partecipare, senza diritto di voto, un delegato dell'Associazione Nazionale appositamente incaricato dall'Esecutivo di Presidenza.

7.4.b Per ciascuna delle predette adunanze deve essere redatto un resoconto della medesima, che dovrà essere recapitato (breve manu, per fax o per posta elettronica), entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima adunanza, all'Esecutivo di Presidenza dell'Associazione Nazionale.

ART. 08 STATUTI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI.

8.1 Gli Statuti delle Strutture Territoriali devono conformarsi al modello definito dall'Associazione Nazionale. Le successive modificazioni di tali Statuti devono essere previamente autorizzate dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale.

ART. 09 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI – PROCEDURE IN CASO DI INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

9.1 Le Strutture Regionali, laddove presenti, costituiscono articolazioni regionali e livelli di coordinamento dell'Associazione Nazionale, rappresentandola, in ambito regionale, nei confronti delle istituzioni locali, della società civile.

9.2 Le Strutture Comprensoriali, laddove presenti, costituiscono articolazioni comprensoriali (intendendosi per “comprensoriale” il territorio di estensione provinciale, interprovinciale o della città metropolitana) e livelli di coordinamento dell'Associazione Nazionale, rappresentandola, in ambito comprensoriale, nei confronti delle istituzioni locali, della società civile.

9.3 Le deliberazioni delle Strutture Territoriali devono essere assunte in coerenza con gli indirizzi generali dell'Associazione Nazionale e nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari

della medesima Associazione Nazionale, nonché delle direttive emanate dagli Organi di quest'ultima.

9.4 La Struttura Territoriale, entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il bilancio consuntivo predisposto dall'organo direttivo, secondo le proprie norme statutarie, inviandone copia entro il successivo 30 giugno all'Associazione Nazionale. Nel caso in cui si tratti di una Struttura Comprensoriale, copia del medesimo bilancio dovrà essere inoltrato, entro il medesimo termine, anche alla Struttura Regionale di riferimento.

9.5 Nel caso in cui la Struttura Territoriale risulti inadempiente in relazione ai propri obblighi di comunicazione – scaturenti dallo Statuto Nazionale e/o dal presente Regolamento – l'Ufficio Organizzazione dell'Associazione Nazionale provvede a:

1. trascorsi 15 giorni dalla relativa scadenza, inviare un sollecito scritto, anche via mail, nel quale deve essere richiesto alla Struttura Territoriale di ottemperare all'inadempienza entro e non oltre 15 giorni dalla data indicata sul sollecito; l'eventuale impossibilità deve essere motivata e comunicata per iscritto;
2. trascorsi i 15 giorni dalla data del sollecito, se non è stata sanata l'inadempienza di cui al precedente punto, informare per iscritto la Presidenza Nazionale affinché provveda a convocare, nella persona del suo Presidente, la Struttura Territoriale inadempiente all'obbligo di comunicazione.

9.6. Ove la Struttura Territoriale prosegua nell'inottemperanza ai suddetti obblighi di comunicazione, il Consiglio Nazionale potrà assumere nei confronti della medesima Struttura i provvedimenti di cui all'art. 14 dello Statuto Nazionale ritenuti più opportuni.

ART. 10 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI CENTRI/SOCI.

10.1 L'Assemblea Nazionale è costituita dai legali rappresentanti dei CENTRI/SOCI, ovvero, per ogni CENTRO/SOCIO, da un delegato scelto tra i propri Iscritti, in regolare possesso dell'Attestato di Adesione per l'anno sociale in cui è convocata, iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi, ed in regola col pagamento del contributo associativo secondo le modalità di cui al successivo art. 11.1..

10.2 Ogni CENTRO/SOCIO può farsi rappresentare, a mezzo delega, da altro CENTRO/SOCIO secondo i criteri e con le modalità fissate dal Consiglio Nazionale, fermo restando in ogni caso che ciascun CENTRO/SOCIO non può rappresentare più di cinque CENTRI/SOCI.

ART. 11 PROCEDURE PER L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI CENTRI/SOCI.

11.1 Determinazione dei CENTRI/SOCI per le Assemblee Nazionali

In occasione delle Assemblee Nazionali, in riferimento all'art. 21 comma 2 dello Statuto Nazionale, si specifica quanto segue:

1. Assemblea convocata entro il 1[^] semestre dell'anno – il Consiglio Nazionale valida la partecipazione per i CENTRI/SOCI che siano iscritti nel libro soci dell'Associazione Nazionale da almeno tre mesi e che abbiano effettuato i pagamenti inerenti agli acconti sulle tessere ritirate. I controlli, da effettuarsi a cura dell'Ufficio Amministrazione Nazionale, verranno elaborati sulla base della tabella riepilogativa (allegato 2), redatta dalle Strutture Comprensoriali ovvero Regionali (o, in assenza di tali Strutture Territoriali, dal Referente Territoriale competente);
2. Assemblea convocata nel 2[^] semestre dell'anno – il Consiglio Nazionale valida la partecipazione per i CENTRI/SOCI che siano iscritti nel libro soci dell'Associazione Nazionale da almeno tre mesi e che abbiano effettuato i pagamenti inerenti al primo saldo da effettuarsi entro il 30/06. I controlli, da effettuarsi a cura dell'Ufficio Amministrazione nazionale, verranno elaborati sulla base della tabella riepilogativa (allegato 3), redatta dalle Strutture Comprensoriali ovvero Regionali (o, in assenza di tali Strutture Territoriali, dal Referente Territoriale competente).

11.2 Assieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale dei CENTRI/SOCI dovranno essere recapitati:

- uno o più fogli di delega per eventuale uno o più CENTRI/SOCI avente diritto a parteciparvi nel caso in cui siano impossibilitati a presenziare alla adunanza.

11.3 Apre i lavori dell'Assemblea Nazionale il Presidente del Consiglio Nazionale in carica per provvedere alla elezione del Presidente della Assemblea, che avverrà con voto palese o segreto se richiesto da almeno il 20% dei componenti l'Assemblea stessa.

11.4 La Presidenza della Assemblea, sulla base delle proposte pervenute dal Consiglio Nazionale, proporrà alla Assemblea la nomina:

- dei componenti la Commissione Programmatica con il compito di redigere il documento programmatico finale;
- dei componenti la Commissione Verifica Poteri con il compito di decretare il raggiungimento del quorum costitutivo, previa verifica della regolarità dei fogli di delega e della presenza del legale rappresentante del CENTRO/SOCIO o di un delegato scelto tra gli Iscritti del medesimo

CENTRO/SOCIO (il quale avrà prodotto apposita delega su carta intestata del CENTRO/SOCIO in questione);

- dei componenti la Commissione Elettorale che, sulla base del numero complessivo di membri del Consiglio Nazionale da eleggere e della loro suddivisione per regione determinato dal medesimo Consiglio Nazionale ai sensi dello Statuto Nazionale, avrà il compito di:
 - a. decretare l'elenco degli eletti, ai sensi dello Statuto Nazionale, ivi compresi i supplenti, nelle Assemblee Separate Regionali dei Soci, previa attestazione della regolare tenuta delle medesime, sulla base della documentazione trasmessa dalle competenti Strutture Regionali o, in assenza di queste ultime, dal Referente Territoriale di ambito regionale, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea;
 - c. proporre la lista dei candidati all'Organo di controllo, al Comitato dei Garanti e al Collegio dei Probiviri, prendendo atto delle proposte in tal senso eventualmente avanzate dalle singole Strutture Territoriali.
- di tre o più scrutatori.

11.5 Oltre a quanto previsto in materia dallo Statuto Nazionale, verrà reso noto a tutti i CENTRI/SOCI, alle Strutture Territoriali ed ai Referenti Territoriali, mediante pubblicazione sul sito nazionale, l'estratto del verbale dell'Assemblea contenente i nominativi delle cariche nominate e i documenti programmatici approvati.

11.6 Le spese organizzative per l'indizione e lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea Nazionale devono trovare opportuna allocazione nel bilancio di previsione approvato con provvedimento deliberativo del Consiglio Nazionale.

11.7 Le spese di partecipazione all'Assemblea Nazionale dei propri legali rappresentanti e delegati sono, di norma, a carico dei CENTRI/SOCI. Il Consiglio Nazionale, al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale, nel decidere sulla ripartizione delle spese previste a bilancio per lo svolgimento della medesima Assemblea, può deliberare specifici interventi di sostegno di CENTRI/SOCI che si trovino in particolari situazioni di disagio.

ART. 12 PROCEDURE DI ELEZIONE E COSTITUZIONE DELLE CARICHE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

12.1 Insedimento e compiti del Consiglio Nazionale neo eletto

In riferimento all'art. 22, comma 6, dello Statuto Nazionale, il Presidente dell'Assemblea Nazionale dei Soci che ha eletto, o per scadenza del mandato o per decadenza dell'intero organo, il nuovo Consiglio

Nazionale, deve convocare, entro 30 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Nazionale affinché provveda ad eleggere:

- Il Presidente del Consiglio Nazionale;
- Il Vice Presidente del Consiglio Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- Uno o due Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario;
- Il Tesoriere.

Successivamente, provvederà alla costituzione dell'Esecutivo di Presidenza, previa determinazione del numero dei suoi componenti, tenendo conto che saranno membri di diritto i neo eletti Presidente Nazionale, Vice Presidente/i nazionali e Tesoriere, mentre gli ulteriori (almeno quattro) membri saranno scelti tra i consiglieri nazionali, purché il numero complessivo sia sempre dispari.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri neo eletti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza (che dovrà comunque avvenire entro i 30 giorni successivi all'Assemblea elettiva dei Soci) e deve contenere il seguente ordine del giorno:

1. Elezione, per alzata di mano, del Segretario verbalizzante, su proposta del Presidente convocante;
2. Comunicazioni del Presidente convocante;
3. Costituzione, per alzata di mano, della Commissione Elettorale, composta da tre membri scelti tra i consiglieri presenti non candidati a nessuna delle cariche apicali, anche in qualità di membri non di diritto dell'Esecutivo di Presidenza, su proposta del Presidente convocante;
4. Presentazione delle candidature;
5. Elezione a scrutinio segreto del Presidente del Consiglio Nazionale, del Vice Presidente del Consiglio Nazionale, del Presidente Nazionale, di uno o due Vice Presidenti Nazionali (previa decisione del Consiglio, nel qual caso uno assumerà le funzioni di Vicario) e del Tesoriere;
6. Costituzione dell'Esecutivo di Presidenza, previa individuazione dei membri non di diritto proposti dal Presidente Nazionale neo eletto tra i consiglieri nazionali in carica, di cui uno assume l'incarico di Segretario.

In relazione al punto 4 dell'ordine del giorno, le candidature, da inviarsi per iscritto alla Segreteria Nazionale, a mezzo posta elettronica o a mezzo posta ordinaria presso la Sede Nazionale, entro i sette giorni precedenti l'adunanza, potranno esplicitarsi in:

- candidature singole, per ciascuna carica;
- candidature per lista, nella quale sono elencati i candidati a ciascuna carica.

Non è possibile candidarsi a più cariche sociali.

I voti potranno essere espressi:

1. votando la singola lista, nel qual caso si attribuisce un voto a ciascun candidato;
2. votando il singolo candidato all'interno della lista e/o il singolo candidato indicato nella sezione "Candidature Singole"; se, tuttavia, è presente più di una lista, è possibile esprimere voti singoli solo all'interno di una di esse.

Non potranno comunque essere espressi in ciascuna scheda di voto un numero di voti superiore al numero dei componenti da eleggere. In caso contrario, la scheda verrà annullata.

In relazione al punto 5 dell'ordine del giorno, al fine di agevolare le operazioni di voto, la Segreteria Nazionale predisporrà le schede di votazione in tempo utile; dette schede potranno contenere:

- nella sezione "Candidature singole", in prestampato, i nomi dei consiglieri che vorranno candidarsi alle cariche in oggetto (secondo i termini e con le modalità di cui al precedente paragrafo) ed ulteriori righe in bianco, sulle quali poter scrivere a mano le eventuali candidature giunte prima delle operazioni di voto;
- nella sezione "Candidature per Lista", in prestampato, una o più liste contenenti i nomi dei consiglieri candidati per lista alle cariche da eleggere.

In relazione al punto 6 dell'ordine del giorno si specifica che, in ottemperanza al dettato statutario, la costituzione dell'Esecutivo di Presidenza è l'atto formale col quale vengono individuati i nomi dei suoi componenti e, in relazione ai componenti non di diritto, un membro che assume le funzioni di Segretario.

In relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, la Commissione Elettorale dovrà:

- validare un numero di schede di voto in funzione degli aventi diritto (numero consiglieri presenti) e predisporre un'apposita urna, dandone riscontro in un documento conclusivo;
- organizzare le operazioni di voto, avendo cura di consegnare la scheda di voto dopo aver raccolto la firma del consigliere che si accinge al voto;
- registrare l'orario di inizio delle operazioni di voto il cui avvio è decretato dal Presidente convocante, dandone riscontro nel documento conclusivo;
- decretare l'orario di fine delle operazioni di voto, dandone riscontro nel documento conclusivo;
- scrutinare le schede, avendo cura di riportare, nel documento conclusivo, l'elenco dei candidati e il numero dei voti ottenuto da ciascuno di essi;
- consegnare il documento conclusivo al Presidente convocante per la decretazione dell'esito dell'elezione.

Risultano eletti alle rispettive cariche i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

12.2 Decadenza dalla carica sociale o costitutiva

In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente dei componenti delle cariche sociali (Presidente del Consiglio Nazionale, Vice Presidente del Consiglio Nazionale, Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Tesoriere, di alcuni di essi, o di tutti), il Presidente del Consiglio Nazionale, anche se dimissionario, ovvero il Vice Presidente del Consiglio Nazionale, anche se dimissionario, nel caso di morte del Presidente del Consiglio Nazionale, entro il termine di giorni 30 convoca e riunisce il Consiglio Nazionale che deve:

- prendere atto della sostituzione dei Consiglieri cessati secondo
le modalità di cui all'art. 22, comma 9, dello Statuto Nazionale;
- procedere alla elezione delle cariche vacanti secondo le modalità di cui al paragrafo che precede.

I nuovi eletti durano in carica per la durata originaria del mandato. Per impedimento permanente, da utilizzarsi per ciascun componente dell'Esecutivo di Presidenza e del Consiglio Nazionale, deve intendersi anche l'assenza ingiustificata dai lavori dell'organo di appartenenza per tre volte consecutive. Tale impedimento è decretato con un atto del Consiglio Nazionale.

Nel caso di dimissioni di uno dei componenti non di diritto dell'Esecutivo di Presidenza (le quali automaticamente fanno decadere dalla eventuale attribuzione della carica di Segretario, ovvero di responsabile di una Commissione o Comitato di lavoro), questi è sostituito, su indicazione del Presidente Nazionale, da un consigliere scelto tra i consiglieri nazionali in carica. Il componente così sostituito entra in carica nell'Esecutivo solo dopo la presa d'atto del Consiglio Nazionale.

ART. 13 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'.

13.1 Con riferimento alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità descritte nello Statuto Nazionale (art. 26 comma 1), si precisa che per "organi di direzione dell'Associazione Nazionale e delle Strutture Territoriali" si intendono:

- Consiglio Nazionale e Consigli Direttivi delle Strutture Territoriali;
- Esecutivo di Presidenza Nazionale ed Esecutivi di Presidenza delle Strutture Territoriali; □
Referente Territoriale.

13.2 Con riferimento al limite di rieleggibilità di cui all'art. 22, comma 2, dello Statuto Nazionale, le cariche istituzionali per le quali non vengono computati i contemporanei mandati di consigliere nazionale sono:

- Il Presidente del Consiglio Nazionale;
- Il Vice Presidente del Consiglio Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;

- Uno o due Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario;
- Il Tesoriere.

ART.14 RISORSE FINANZIARIE.

14.1 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e dei libri contabili ed è responsabile della gestione del patrimonio dell'Associazione, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Nazionale. In particolare provvede ad attivare gli impegni assunti dall'Esecutivo di Presidenza e/o dal Consiglio Nazionale, provvede al puntuale incasso delle somme, attestando, in particolare, il corretto incasso dei contributi associativi, e provvede al puntuale pagamento delle spese. A tal fine ha il potere di operare sui depositi bancari e postali dell'Associazione. Ha la responsabilità della custodia dei fondi liquidi dell'Associazione.

E' compito del Tesoriere Nazionale predisporre e relazionare sui progetti di bilancio preventivo e consuntivo, unitamente alla relativa relazione di missione ed al progetto di bilancio sociale, da sottoporre all'Esecutivo di Presidenza, per la presentazione degli stessi, entro 15 giorni antecedenti all'adunanza, al Consiglio Nazionale ai fini dell'approvazione nei termini di Statuto.

14.2 A tutela dell'equilibrio economico e finanziario annuale, al termine di ciascun semestre il Tesoriere presenta all'Esecutivo di Presidenza e successivamente al Consiglio Nazionale una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del semestre di riferimento.

ART. 15 ESECUTIVO DI PRESIDENZA.

15.1 Le delibere assunte nell'ambito dei propri poteri sono immediatamente esecutive nei limiti della copertura economica fissati nel bilancio di previsione annuale.

15.2 L'Esecutivo di Presidenza, tra l'altro, autorizza l'apertura di conti correnti bancari e/o postali. I poteri di firma per detti conti sono attribuiti al Presidente Nazionale o un suo delegato, al Vice Presidente e al Tesoriere.

15.3 Tutti i pagamenti devono essere deliberati dall'Esecutivo di Presidenza. Tutti i pagamenti eccedenti € 500,00 devono essere effettuati a mezzo assegno bancario/postale e/o bonifico bancario/postale. E' stabilito un tetto di €1.000,00 per spese per cassa, rinnovabile.

Per tutti i pagamenti eccedenti Euro 2.000,00 è necessaria la doppia firma del Presidente o suo delegato e del Tesoriere.

15.4 Il Presidente Nazionale ha facoltà di delegare la sottoscrizione del Certificato di Adesione all'Associazione al Vice Presidente e/o ai membri dell'Esecutivo di Presidenza.

ART. 16 COMUNICAZIONE.

16.1 Le figure del Direttore responsabile e del Direttore editoriale nonché del responsabile del sito internet come pure delle persone designate a rappresentare ANCeSCAO-APS nei vari organismi a livello nazionale sono definite dallo Statuto Nazionale (art. 22 lettere N – P). I compiti, le mansioni e le responsabilità di queste figure verranno definite e regolamentate da appositi mansionari approvati dal Consiglio Nazionale.

ART. 17 COMMISSIONI E COMITATI DI LAVORO.

17.1 Le Commissioni ed i Comitati di lavoro come previsti dallo Statuto Nazionale (art. 22 lettera M) sono istituiti con delibera del Consiglio Nazionale che ne definisce, inoltre, sia la natura che il numero dei componenti.

17.2 Le Commissioni ed i Comitati di lavoro esprimono, nell'ambito degli argomenti di propria competenza, pareri consultivi da sottoporre all'Esecutivo di Presidenza.

ART. 18 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE.

18.1 Per lo scioglimento o liquidazione dell'Associazione Nazionale valgono le norme statutarie. Il liquidatore nominato dall'Assemblea Nazionale per le operazioni di liquidazione deve essere scelto tra persone che abbiano competenza professionale e pertanto tra gli iscritti ad un ordine professionale competente in materia.

ART. 19 NORME RESIDUALI.

19.1 Per quanto concerne i rimborsi spese si fa riferimento all'apposito regolamento "RIMBORSO SPESE" approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 11 maggio 2010 e ad eventuali successive modifiche e/o integrazioni successivamente apportate.

19.2 Per quanto riguarda il finanziamento di specifici progetti dei CENTRI/SOCI e delle associazioni di cui all'art. 15 comma 3 dello Statuto Nazionale si fa riferimento all'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 11 maggio 2010 e ad eventuali modifiche e/o integrazioni successivamente apportate.